

Decisioni assunte sulle richieste di oscuramento

Ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.lgs 36/2023 le stazioni appaltanti assicurano in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme.

Il diritto di accesso e la divulgazione possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

Ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 36/2023 la Stazione Appaltante è tenuta a rendere disponibili a tutti gli offerenti non definitivamente esclusi e contestualmente alla comunicazione digitale di aggiudicazione, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione.

Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono altresì resi reciprocamente disponibili, gli atti di cui sopra, nonché le offerte dagli stessi presentate.

Come previsto dall'art. 36 comma 5 con il presente provvedimento si dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento pervenute di parti delle offerte e indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a):

- **1° CLASSIFICATO: DUEPUNTIACAPO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**

Allega all'offerta dichiarazione sui segreti tecnico-commerciali.

Si ritengono le motivazioni insussistenti in quanto generiche e non comprovate da documentazione che deve fare riferimento agli specifici caratteri di cui all'[art. 98 del D. Leg.vo 30/2005](#) - Codice della proprietà industriale), mediante la quale si dimostri l'effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia. Inoltre, nella documentazione presentata non si rinvencono informazioni relative all'insieme di conoscenze dotate di valore strategico dalla cui tutela può dipendere la sopravvivenza stessa dell'operatore economico, né riferibili al know-how dell'operatore, inteso come patrimonio cognitivo organizzativo necessario per la costruzione, l'esercizio e/o la manutenzione del rispettivo apparato industriale/professionale.

- **2° CLASSIFICATO: FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

Allega all'offerta dichiarazione sui segreti tecnico-commerciali.

Si ritengono le motivazioni insussistenti in quanto generiche e non comprovate da documentazione che deve fare riferimento agli specifici caratteri di cui all'[art. 98 del D. Leg.vo 30/2005](#) - Codice della proprietà industriale), mediante la quale si dimostri l'effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia. Inoltre, nella documentazione presentata non si rinvencono informazioni relative all'insieme di conoscenze dotate di valore strategico dalla cui tutela può dipendere la sopravvivenza stessa dell'operatore economico, né riferibili al know-how dell'operatore, inteso come patrimonio cognitivo organizzativo

necessario per la costruzione, l'esercizio e/o la manutenzione del rispettivo apparato industriale/professionale.

- **3° CLASSIFICATO: ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

Allega all'offerta dichiarazione sui segreti tecnico-commerciali.

Si ritengono le motivazioni insussistenti in quanto generiche e non comprovate da documentazione che deve fare riferimento agli specifici caratteri di cui all'[art. 98 del D. Leg.vo 30/2005](#) - Codice della proprietà industriale), mediante la quale si dimostri l'effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia. Inoltre, nella documentazione presentata non si rinvencono informazioni relative all'insieme di conoscenze dotate di valore strategico dalla cui tutela può dipendere la sopravvivenza stessa dell'operatore economico, né riferibili al know-how dell'operatore, inteso come patrimonio cognitivo organizzativo necessario per la costruzione, l'esercizio e/o la manutenzione del rispettivo apparato industriale/professionale.

- **4° CLASSIFICATO: TEMPO LIBERO Società Cooperativa Sociale ONLUS**

Non allega all'offerta dichiarazione sui segreti tecnico-commerciali.

- **5° CLASSIFICATO: L'AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

Allega all'offerta dichiarazione sui segreti tecnico-commerciali.

Si ritengono le motivazioni insussistenti in quanto generiche e non comprovate da documentazione che deve fare riferimento agli specifici caratteri di cui all'[art. 98 del D. Leg.vo 30/2005](#) - Codice della proprietà industriale), mediante la quale si dimostri l'effettiva sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia. Inoltre, nella documentazione presentata non si rinvencono informazioni relative all'insieme di conoscenze dotate di valore strategico dalla cui tutela può dipendere la sopravvivenza stessa dell'operatore economico, né riferibili al know-how dell'operatore, inteso come patrimonio cognitivo organizzativo necessario per la costruzione, l'esercizio e/o la manutenzione del rispettivo apparato industriale/professionale.

Si dispone quindi l'ostensione integrale delle offerte. Ai sensi dell'art. 35 comma 4 e 5 l'ostensione è posticipata di dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.

IL RUP

Roberta Grimaz